

Gli avvisi IVA dell'Agenzia Entrate e la crisi d'impresa: quale utilità?

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 14 Settembre 2022

Alcune considerazioni sulla **reale consistenza** degli **avvisi spediti dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti** per i quali risulta un **debito IVA** da Liquidazione Periodica **superiore a 5.000 euro** e le **possibili conseguenze** ai fini della **nuova normativa sulla crisi d'impresa**.

Da qualche tempo si sente parlare di **comunicazioni alle imprese da parte dell'Agenzia delle entrate**, nel caso di **debiti non pagati IVA superiori a 5.000 euro**.

Ciò ha destato l'attenzione/preoccupazione di taluni consulenti, sicché opportuno verificare ed analizzare i termini del problema.

Partiamo da una constatazione banale: non si tratta di una iniziativa spontanea da parte dell'Agenzia (frutto di una volontà persecutoria tanto temuta quanto inesistente se non nella fantasia degli addetti ai lavori...), bensì dell'**adempimento ad una norma ben precisa**.



Debiti IVA e crisi d'impresa...

Si tratta della **legge** in tema di **Crisi di impresa** ([D. Lgs. n. 14/2019](#)), la quale prevede tale obbligo di segnalazione all'imprenditore, oppure, se esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Si precisa che gli indicatori previsti dalla norma rappresentano solo un eventuale “*segnale di allarme*”, **non** uno stato di crisi.

Gli elementi al ricorrere dei quali scatta l’obbligo di segnalazione sono due:

- una **passività**, risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche (cc.dd. **LiPE**), a partire dal **secondo trimestre 2022 superiore a 5.000 euro**;
- che tale **esposizione** sia **almeno pari al 10% del volume d’affari emergente dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente**: occorre rilevare che tale condizione non è necessaria – e quindi l’obbligo di segnalazione scatta comunque - in presenza di un debito IVA da LIPE eccedente l’importo di 20.000 euro.

Questo, dal punto di vista meramente normativo.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

E’ evidente che, come tutte le norme, anche questa si presta a critiche, ma esse in ogni caso non possono avere ad oggetto gli enti deputati a effettuare tale segnalazione: tra essi, non solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Innanzitutto, in presenza di organo di controllo, tale segnalazione non dovrebbe certo venire dall’Agenzia delle entrate: in mancanza di specifica valutazione di tale organo, la comunicazione certificherebbe di fatto l’omissione di un adempimento obbligatorio; qualora invece la valutazione dell’organo di controllo ci fosse, la comunicazione in commento risulterebbe ridondante.

Non è affatto detto, poi, che un’impresa con debito Iva dall’ultima LIPE inferiore a 20.000 euro e al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, non abbia latenti difficoltà prodromiche ad una crisi.

Sotto un altro punto di vista, la segnalazione all’imprenditore con debiti superiori a quelli tollerati dalla norma avente debiti IVA “*sopra soglia*” potrebbe risultare tardiva, posto che, come previsto, la comunicazione può pervenire al debitore entro 150 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e, quindi, almeno da 7 mesi rispetto a quando è sorto il debito oggetto di segnalazione.

Torniamo dunque ad un punto già evidenziato: in presenza di organo di controllo, solo esso può provvedere in maniera efficace alla prevenzione della crisi.

Un'efficiente organizzazione d'impresa registra per tempo l'omesso versamento di tributi o contributi, inducendo l'imprenditore o gli amministratori ad interrogarsi sul motivo di tale inadempimento.

Si ripete, dunque, che tale comunicazione da parte dell'agenzia (e degli altri enti individuati dalla norma) appare in certi casi ridondante, e in altri tardiva.

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 14 settembre 2022

Scopri il nostro master per diventare esperto negoziatore per la crisi di impresa...

Corso abilitante per Esperto Negoziatore della Crisi d'Impresa

*ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 24/9/21
aggiornato con tutte le novità del D.Lgs. 83/2022 in vigore dal 15 luglio 2022*

III EDIZIONE

6 ottobre – 2 dicembre 2022

61 ore formative totali (di cui obbligatorie 55)

in collaborazione con

Formazione Maggioli - Maggioli Editore

Introduzione al corso

Il corso di formazione abilitante prevede **61 ore di lezione** ed è rivolto ai professionisti iscritti negli albi degli **avvocati**, dei **dottori commercialisti ed esperti contabili** e dei **consulenti del lavoro** e ai **manager d'azienda** che, in conformità all'art. 3, comma 3 del D.L. n. 118/2021, intendono iscriversi nell'apposito elenco degli Esperti Negoziatori della crisi d'impresa istituito presso le camere di commercio.



Il Corso, erogato ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 24/09/21, garantisce l'acquisizione di tutte le **competenze prescritte dalla normativa vigente**.

Il **titolo rilasciato è valevole ad ogni effetto di legge** e può essere utilizzato, in conformità all'art. 3, commi 3 e 4 del D.L. n. 118/2021, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti tenuto dalle CCIA.

Il professionista formato attraverso questo corso è abilitato in qualità di Esperto Negoziatore a ricevere **incarichi finalizzati ad effettuare la Composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa recentemente introdotta con l'art. 2, D.L. n. 118/2021.

[SCARICA LA BROCHURE >](#)

[SCOPRI DI PIU' >](#)